

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE

In data 05 marzo 2016 presso la sede operativa della CO.TRA.S. S.r.l. in Roma, Via di Valle Lupara s.n.c.,

TRA

La CO.TRA.S. SRL con sede in Fiumicino (RM), Via Aldo Li Gobbi, 11, rappresentata dal Sig. Liberati Sesto, rappresentante legale della Società e dal Sig. Liberati Ronado, direttore tecnico della stessa, assistita dalla TRANSFRIGORROUTE ITALIA ASSOTIR nella persona del sig. Mauro Sarrecchia e della C.d.L. Maria Cristina Ronzoni, da una parte;

E

Il personale viaggiante della stessa Ditta CO.TRA.S. SRL nella persona del R.S.A. Sig. Luciano Luzzi., assistito e rappresentato dalla O.S. FAST-CONFISAL nella persona del Segretario Nazionale Sig. Francesco Marcelli e dal Sig. *V. Santoro* della Segreteria Regionale del Lazio dall'altra;

si è concluso il seguente accordo collettivo aziendale a norma degli artt. 23 e 24 del CCNL per i Dipendenti delle Imprese esercenti attività nel settore Autotrasporto, Spedizione Merci, Logistica ed Affini, sottoscritto tra TRANSFRIGORROUTE ITALIA ASSOTIR e FAST-CONFISAL in data 23 gennaio 2014, ed in vigore fino alla data del 31 dicembre 2016.

Premessa

Le Parti convengono sulla necessità di mantenere gli attuali livelli produttivi con l'impegno di migliorare qualità e produttività dei servizi, al fine di garantire, con la permanenza sul mercato ed attraverso una migliore organizzazione dei servizi stessi, il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali.

Il 1 gennaio 2008 è entrato in vigore il D. Lgs. 234/07, che dà attuazione alla Direttiva 2002/15/CEE sull'orario di lavoro del personale mobile che esegue operazioni di autotrasporto e il CCNL per i Dipendenti delle Imprese esercenti attività nel settore Autotrasporto, Spedizione Merci, Logistica ed Affini, sottoscritto tra TRANSFRIGORROUTE ITALIA ASSOTIR e FAST-CONFISAL, ha recepito le disposizioni del citato D.Lgs. 234/07 sull'orario di lavoro dei conducenti alle dipendenze delle imprese di autotrasporto.

La CO.TRA.S. SRL, la O.S. FAST-CONFISAL e la RSA, si sono incontrate per procedere all'accertamento della sussistenza delle condizioni che legittimano l'applicazione dei limiti di orario di lavoro previsti dall'art. 24 del CCNL

Le Parti intendono altresì sottoscrivere il contratto aziendale di forfaitizzazione applicato dall'impresa al personale viaggiante alle sue dipendenze.

Le Parti concordano di dare vita ad un sistema di relazioni industriali che, nel pieno riconoscimento della distinzione dei ruoli e della reciproca autonomia, siano in grado di attivare la partecipazione responsabile dei lavoratori al buon andamento dell'azienda.

Le Parti riconoscono quindi come interesse comune sia il valore del processo produttivo e della competitività dell'azienda sul mercato, sia quello, del riconoscimento della prestazione di lavoro e dello sviluppo della professionalità, nel rispetto della valorizzazione della risorsa umana.

Le Parti concordano quindi di prevedere momenti di confronto programmati da tenersi almeno due volte l'anno con i rappresentanti sindacali aziendali ed il sindacato territoriale in cui affrontare i temi:

- dell'andamento produttivo e piani di sviluppo aziendale ;
- della politica di investimenti
- della dinamica dell'occupazione e della professionalità
- della formazione professionale e continua
- dell'eventuale fabbisogno di manodopera con contratti a t.d. o richiesta di part-time
- dell'ambiente di lavoro, dell'igiene e della sicurezza, anche in riferimento all'applicazione del T.U. 81/2008
- distribuzione dei carichi di lavoro e delle attività svolte
- pianificazione delle ferie
- utilizzo dei R.O.L.

PARTE PRIMA: Orario di lavoro del personale viaggiante

Art. 1- Premessa.

La premessa fa parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - Accertamento congiunto.

- a) Le Parti che sottoscrivono il presente contratto collettivo aziendale, visto quanto disposto dagli artt. 23 e 24 del CCNL in attuazione dell'art. 4 comma 2 D. Lgs. 234/2007, hanno eseguito una verifica congiunta in ordine alla effettiva organizzazione del lavoro del personale viaggiante alle dipendenze della CO.TRA.S. SRL.
- b) All'esito dell'accertamento congiunto è risultato che sussistono le condizioni di organizzazione del lavoro del personale viaggiante, descritte nell'art. 24 punto 1 del CCNL, che legittimano l'applicazione dei limiti di orario di lavoro specificati nello stesso art. 24.
- c) In modo specifico, le Parti hanno accertato che, con riferimento a tutti i servizi eseguiti dall'impresa:
 - gli autisti sono inquadrati nel livello 3°;
 - i conducenti inquadrati nel 3° livello eseguono di regola servizi di carattere extra urbano che comportano assenze giornaliere, anche per più giornate, per le quali spetta complessivamente l'indennità di trasferta a norma dell'art. 31 del CCNL;
 - i conducenti guidano veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE n. 561/06 e n. 3821/85;
 - l'attività esercitata dai conducenti alle dipendenze della CO.TRA.S. SRL comporta l'alternanza di periodi di lavoro e tempi di inattività, di riposo, di pausa.

Art. 3 - Orario di lavoro personale viaggiante.

- a) Sussistendo le condizioni descritte nel primo punto dell'art. 24 del CCNL vigente, l'orario ordinario di lavoro del personale viaggiante della CO.TRA.S. SRL è, a norma dell'art. 24 del C.C.N.L, di 47 ore settimanali, conguagliabili nell'arco di quattro settimane e distribuibili sino alle ore 13 del sabato, a norma dell'art. 23 ultimo comma del CCNL.
- b) Avendo accertato la sussistenza delle condizioni di organizzazione del lavoro descritte nel primo comma dell'art. 24 e richiamate nel precedente art. 3 lett. C), ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3 del citato art. 24 del CCNL, la durata media della settimana lavorativa del personale viaggiante non può superare le 58 ore; la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali.
- c) Con la conclusione del presente accordo, il quale è sottoscritto da tutti i conducenti per esplicita accettazione, è realizzata la condizione prevista dal comma 3 dell'art.24 per la applicazione dei limiti di orario di lavoro indicati nel comma 2 del medesimo

articolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 234/07.

- d) Pertanto, sussistendone le condizioni, a tutto il personale viaggiante della CO.TRA.S. SRL, si applica il limite di orario di lavoro di 58 ore settimanali, estendibili fino ad un massimo di 61 ore, a condizione che nell'arco di 6 mesi la media delle ore settimanali di lavoro non superi il limite di 58 ore.

Parte seconda: forfetizzazione del trattamento di indennità di trasferta e di lavoro straordinario

Art. 4 - Sicurezza della circolazione.

Con il presente contratto, in applicazione degli artt. 23 e 24 del CCNL, vengono forfetizzati l'indennità di trasferta ed il compenso di lavoro straordinario.

I servizi di trasporto affidati ai conducenti alle dipendenze della CO.TRA.S. SRL sono organizzati nel rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione ed in modo specifico di quelle dei regolamenti CEE n. 561/2006 e n. 3821/85, del Codice della Strada e del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

I conducenti sono tenuti alla osservanza rigorosa delle regole suddette del codice della strada e dei regolamenti comunitari sui tempi di guida e riposo e sull'apparecchio di controllo (cronotachigrafo/tachigrafo digitale).

Art. 5 - Orario ordinario di lavoro.

Al personale viaggiante della CO.TRA.S. SRL si applica l'art. 24 del CCNL, essendo stata accertata la sussistenza di tutte le condizioni per la sua applicazione.

L'orario ordinario di lavoro è, a norma di tale art. 24, di 47 ore settimanali, conguagliabili nell'arco di 4 settimane e distribuibile senza maggiorazioni sino alle ore 13 del sabato, a norma dell'art. 23, ultimo comma.

Il trattamento economico previsto nel presente accordo si aggiunge alla retribuzione contrattuale prevista per i lavoratori del 3° livello e riportata nella tabella dei valori minimi acclusa al CCNL.

Art. 6 - Tempi di attesa al carico ed allo scarico.

Per i tempi di attesa al carico ed allo scarico le Parti, in applicazione dell'art. 23 comma 12 lettera a) del CCNL stabiliscono che, in conformità a quanto previsto dall'art 3 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 234/07, si considera equiparata alla anticipata conoscenza della durata probabile dei periodi di attesa per carico e scarico la seguente condizione:

l'impresa rimette al lavoratore mobile l'onere di acquisire presso la sede ove lo stesso deve effettuare il carico e/o lo scarico, indicazioni sul periodo di attesa.

Avendo le Parti concordato tale modalità di comunicazione prevista dal citato art.23 del CCNL, i tempi di semplice attesa al carico e allo scarico non concorrono quindi al raggiungimento dei limiti di orario medio e massimo, rispettivamente di 58 e di 61 ore settimanali.

Tali tempi non sono dunque computabili a nessun effetto nell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a comma 2 del D. Lgs. 234/07 e danno diritto esclusivamente alla indennità di trasferta, secondo le modalità concordate nei successivi articoli.

Art. 7 - Indennità giornaliera di trasferta a forfait e compenso a forfait di lavoro straordinario.

L'indennità giornaliera di trasferta, prevista dall'art. 31 del CCNL ed il compenso di lavoro straordinario sono determinati forfetariamente, in applicazione delle seguenti regole.

SEDE OPERATIVA DI PIACENZA

I lavoratori autisti impegnati presso tale sede della COTRAS sono di norma impegnati al

servizio di cantieri stradali ed autostradali mobili, per la manutenzione delle sedi viarie. Tali servizi, che vengono svolti in tutto il territorio del Nord Ovest del Paese, comporta limitati periodi di guida alternati a relativamente lunghi periodi di stazionamento presso i cantieri in attesa di scaricare il materiale necessario, secondo i tempi funzionali delle macchine operatrici attive nel cantiere.

Per tali servizi, che comportano assenze di durata superiore a 3 ore e che mediamente si svolgono nell'arco di tempo che va dalle ore 20,00 alle ore 05,00 e dalla ore 09,00 alle ore 11,00, per 5 giorni settimanali e fino alle ore 11 del sabato, la CO.TRA.S. SRL riconoscerà ai lavoratori un compenso giornaliero di 22,00 che tengono conto delle spese di vitto, compensate dall'indennità contrattuale di trasferta.

Ai fini della applicazione del presente articolo si intende per servizio di trasporto l'attività che si esegue partendo dalla sede dell'azienda o dal luogo fisso di lavoro comunicato al lavoratore fino al rientro alla stessa sede o allo stesso luogo fisso di lavoro, dopo aver eseguito i carichi e aver ultimato tutte le consegne previste.

Le parti concordano che, ove nella stessa giornata al lavoratore siano richiesti due o più servizi di trasporto, dal luogo di carico al cantiere ovvero da questo al luogo di scarico dei materiali inerti, al lavoratore competerà un unico compenso onnicomprensivo nella misura sopra riportata.

Ove ad alcuni o tutti i lavoratori della sede operativa di Piacenza, per esigenze operative della CO.TRA.S. e per il soddisfacimento delle commesse ad essa affidate, venga richiesto di svolgere le proprie prestazioni lavorative temporaneamente e per un periodo limitato di giorni, presso la sede di Roma della Società, verranno loro riconosciuti € 41,00/giorno quale compenso forfettario di trasferta e straordinario ovvero 33,00/giorno ove il lavoratore goda del periodo di riposo presso la propria residenza.

Ove poi il servizio per il quale essi risultano comandati presso la sede di Roma si protraesse per più di 2 settimane consecutive, ai lavoratori con residenza anagrafica nella Provincia di Roma, sarà riconosciuto il trattamento proprio dei loro colleghi, con analogo inquadramento e livello, permanentemente in forza presso la sede di Roma.

SEDE OPERATIVA DI ROMA

Presso la sede di Roma i lavoratori autisti della CO.TRA.S. sono impegnati in servizi di trasporto per un totale di ore di impegno settimanale di norma non superiore alle 55 ore.

Il servizio è svolto essenzialmente nel territorio provinciale di Roma e solo occasionalmente potrà prevedere servizi che comportino spostamenti in altra Provincia del Lazio.

Pur se il CCNL non preveda, per i trasporti eseguiti nel territorio provinciale, l'obbligo alla corresponsione della trasferta, la CO.TRA.S. SRL accetta di riconoscere a tali lavoratori, in deroga al CCNL una somma a titolo di trasferta e di straordinario forfettariamente definiti, pari a € 10,00 per ciascun giorno di lavoro in cui i servizi di trasporto siano svolti fuori della sede operativa della società.

NORMA COMUNE

Le Parti concordano che i compensi forfettari per l'indennità di trasferta e di lavoro straordinario assorbono l'indennità di disagio di cui all'art. 28, comma 12 del CCNL.

Le parti concordano altresì che, durante il periodo di validità del presente accordo, l'eventuale modifica, in seguito ad accordi nazionali tra le Parti datoriali e le rappresentanze dei lavoratori, delle indennità di trasferta stabilite dal CCNL ed in vigore alla data di stipula del presente accordo, comporterà analoga modifica, in automatico, delle somme indicate nelle tabelle precedenti riguardanti i compensi giornalieri.

Criteria per il calcolo della indennità giornaliera di trasferta e dello straordinario.

- a) L'importo dell'indennità giornaliera di trasferta si calcola sommando tutti i compensi dovuti al conducente per l'attività esercitata ogni mese, per il numero delle giornate di assenza per servizio, restando necessarie.
- b) Qualora l'importo giornaliero dato da questa operazione superi il limite massimo di € 46,48 per le trasferte in Italia e di euro 77,47 per le trasferte all'estero, la differenza in più ha natura retributiva del lavoro straordinario eseguito, fermo rimanendo che il numero di ore di straordinario così retribuite non potrà mai, in nessun caso, eccedere le 11 ore settimanali.
- c) La stessa natura retributiva di lavoro straordinario ha una quota pari al 5% dell'importo giornaliero come calcolato al punto a), anche se tale importo non superi il limite di € 46,48 al giorno e di euro 77,47 per le trasferte all'estero. Tale quota è assoggettata, quindi, a contributi ed IRPEF.
- d) Le somme di cui alle lettere b) e c) sono riportate nel foglio individuale di paga al titolo specifico di compenso a forfait di lavoro straordinario, ed il numero delle ore così retribuite si calcola dividendo l'importo totale per il valore del compenso orario, con la maggiorazione del 30%, fermo rimanendo che il numero di ore di straordinario così retribuite non potrà mai, in nessun caso, eccedere le 11 ore settimanali.

Art. 8 – Quota di rimborso spese della trasferta.

In applicazione dell'art. 31 comma 5 del CCNL, le Parti convengono che la quota restitutiva della indennità giornaliera di trasferta è di € 7,00 per i servizi in Italia e di euro 12,00 per i servizi all'estero e comprende il rimborso delle spese di vitto e delle altre spese che il lavoratore deve sostenere in trasferta.

La rimanente quota ha natura indennitaria e comprende il tipico disagio del conducente, cui è soggetto per l'esercizio delle sue mansioni, che richiedono tempi di semplice presenza a disposizione, tempi di interruzione dei periodi di guida a norma del reg. cece n. 561/2006 e tempi di semplice attesa al carico ed allo scarico che, per effetto di quanto stabilito al precedente art. 6, non sono tempi di lavoro e danno diritto alla sola indennità di trasferta.

Ad ogni lavoratore, all'atto del pagamento degli emolumenti mensili, l'impresa consegna un prospetto in cui sono riportati i compensi del lavoro straordinario effettivo ed il numero di ore così retribuite. E' altresì specificata la quota indennitaria della trasferta che viene riconosciuta in ragione dei tempi di attesa al carico ed allo scarico che, pur non essendo tempi di lavoro, incidono ai fini della durata della assenza dalla sede.

Il lavoro effettivo resta retribuito con la retribuzione tabellare prevista dal CCNL e con l'aggiunta del compenso a forfait di lavoro straordinario.

Il compenso a forfait del lavoro straordinario e la quota retributiva dell'indennità di trasferta, non sono computabili negli istituti contrattuali delle mensilità supplementari, delle ferie e del T.F.R.

Art. 9 – Clausola di decadenza.

Per il pagamento dei compensi previsti nel presente accordo si applica la clausola di decadenza semestrale riportata nell'art.23, comma 15 del CCNL, che si riporta qui per espressa memoria: "Il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovuti derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di 6 mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti".

Tale clausola costituisce condizione di efficacia del presente accordo, che dovrà essere firmato, per adesione, da tutti i lavoratori dipendenti dalla Ditta CO.TRA.S. SRL.

Art. 10- Sede di lavoro.

I lavoratori a cui si applica il presente accordo non sono trasfertisti, a norma della Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 56/E del 9 maggio 2000, avendo tali lavoratori la sede fissa di lavoro, che è quella dell'azienda o quella comunicata al lavoratore, dalla

quale partono ed alla quale rientrano al termine di ogni servizio.

Art. 11 - Applicazione generale.

Il presente accordo si applica a tutto il personale viaggiante alle dipendenze dell'impresa indipendentemente dall'iscrizione alla O.S. stipulante, a norma dell'art. 23 comma 11 del CCNL.

Il presente accordo abroga e sostituisce ogni altro precedente accordo e/o trattamento economico e normativo comunque concordato ed applicato in azienda.

Art.12 - Durata.

Il presente accordo, parte prima - orario di lavoro e parte seconda - forfettizzazione - decorre dal 1 del mese di marzo 2016 ed ha una fase di sperimentazione di 6 mesi, al termine della quale, ove non sia stata avanzata, da una delle Parti, richiesta scritta di modifica, avrà durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione.

In assenza di accordo sulle proposte di modifica sarà osservata la procedura di cui all'art. 24, comma 4, del CCNL.

In assenza di rinnovo entro 6 mesi dalla scadenza quadriennale del CCNL, così come previsto dall'art. 24, comma 6, la media oraria sarà quella prevista dall'art. 23 dello stesso CCNL.

Art. 13 - Sottoscrizione.

Il personale viaggiante alle dipendenze della CO.TRA.S. SRL **accetta esplicitamente il presente contratto collettivo, sottoscrivendo la apposita scheda di adesione allegata sub 1) al presente Accordo, di cui fa parte integrante.**

Ciascun autista con la sottoscrizione del presente accordo dichiara in modo esplicito e senza riserve di aver preso visione ed accettato:

- **Art. 1 - Premessa;**
- **Art. 3 - Orario di lavoro personale viaggiante**
- **Art. 5 - Orario ordinario di lavoro**
- **Art. 6 - Tempi di attesa al carico ed allo scarico;**
- **Art. 9 - Clausola di decadenza, di cui all'art. 23 comma 15 del CCNL.**

Art. 14 - Deposito.

Il presente accordo, composto di 6 (sei) pagine e di 2 (due) allegati, sarà depositato ritualmente presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Roma.

Fatto, letto e sottoscritto.

Romaa, 5 marzo 2016

CO.TRA.S. SRL

FAST CONFESAL

TRANSFRIGORROUTE ITALIA ASSOTIR

R.S.A.


ALLEGATO 1**SCHEDA DI SOTTOSCRIZIONE INDIVIDUALE
DELL'ACCORDO DA PARTE DEGLI AUTISTI**

Io sottoscritto autista alle dipendenze della CO.TRA.S. SRL, lette le clausole tutte del presente accordo, dichiaro con la sua sottoscrizione, in modo esplicito e senza riserve, di dare accettazione al medesimo accordo collettivo ed in modo specifico alle seguenti clausole:

- **Art. 1 - Premessa;**
- **Art. 3 - Orario di lavoro personale viaggiante**
- **Art. 5 - Orario ordinario di lavoro**
- **Art. 6 - Tempi di attesa al carico ed allo scarico;**
- **Art. 9 - Clausola di decadenza, di cui all'art 23 comma 15 del CCNL.**

Roma, 05 marzo 2016

Il dipendente

The image shows three handwritten signatures. One is in black ink, another is in blue ink, and a third is in black ink. They are positioned to the right of the signature line.

ALLEGATO 2**PROSPETTO MENSILE**

Il sottoscrittodichiara di aver ricevuto dalla ditta CO.TRA.S. SRL per l'attività da lui esercitata durante il mese di i seguenti compensi, a norma dell'art. 23, comma 11, lett. B) del CCNL, in aggiunta alla retribuzione tabellare per 47 ore di lavoro ordinario settimanale:

- a) €. a titolo di compenso a forfait di lavoro straordinario, annotato in quanto tale nel foglio individuale di paga;
- b) €. quale parte indennitaria di trasferta, al netto della parte restitutoria.
- c) Con la quota indennitaria di cui alla lettera b) sono compensate nr. ... ore. La quota della indennità di trasferta che eccede il rimborso delle spese di vitto è riconosciuta in ragione della presenza di tempi di semplice attesa che pur non essendo tempi di lavoro prolungano la assenza dalla sede del conducente.

Il sottoscritto dichiara di non aver altro a pretendere ai titoli suddetti per l'attività da lui esercitata e di essere soddisfatto di ogni suo avere.

Richiama, in ogni caso, la clausola di decadenza semestrale di cui all'art. 23, comma 15 del CCNL cui ha dato e dà esplicita adesione.

In fede.

Fiumicino,

